



*Riserva Naturale  
Regionale*

**COMUNE DI BERGEGGI**  
**Provincia di Savona**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Approvato* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.08.1994

*Modificato* con deliberazioni di C.C. n. 45 del 31.10.1995, n. 45 del 21.12.1998 e n. 9 del 24.02.2000

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 33 del 10.11.2003

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 13 del 30.03.2004

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 60 del 24.11.2004

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 7 del 13.01.2006

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 9 del 30.03.2007

*Modificato* con deliberazione del C.C. n. 3 del 09.04.2008

***Modificato con deliberazione del C.C. n. 35 del 23/12/2008***

## INDICE ANALITICO

ART.	1	ISTITUZIONE DELLA TASSA
ART.	2	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
ART.	3	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART.	4	PRESUPPOSTI DELLA TASSA
ART.	5	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
ART.	6	ESCLUSIONI DALLA TASSA
ART.	7	AGEVOLAZIONI SPECIALI
ART.	8	COMMISURAZIONE DELLA TASSA
ART.	9	MISURAZIONE DEI LOCALI
ART.	10	LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZE
ART.	11	AREE TASSABILI
ART.	12	APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	13	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
ART.	14	PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ART.	15	INDICI PER LA COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI PRODUCIBILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ART.	16	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
ART.	17	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
ART.	18	DENUNCE
ART.	19	DECORRENZE DELLA TASSA
ART.	20	MEZZI DI CONTROLLO
ART.	21	RAPPORTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI
ART.	22	TERMINI DI DELIBERAZIONE
ART.	23	SANZIONI
ART.	24	RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
ART.	25	MODALITA' DI RIMBORSO
ART.	26	ENTRATA IN VIGORE
ART.	27	ABROGAZIONI

## **Art. 1** **Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2** **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, che fa parte integrante del presente regolamento. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 3** **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## **Art. 4** **Presupposti della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui al precedente articolo, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie e a tal fine utilizzata.

## **Art. 5** **Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 63 del Decreto Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o aree soggette al tributo.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

2. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio od in modo saltuario od occasionale, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

3. Nel caso di locali in multiproprietà, di centri commerciali integrati e di residenze turistico-alberghiere, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso per cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, e/o dell'acqua e/o del gas;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione che i rifiuti derivanti da tali locali e aree siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il Comune abbia assimilato a quelli urbani;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
  - c) In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono inoltre esenti dalla tassa i locali e le aree adibiti a scuole dell'infanzia e primarie.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal Comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

5. Per le attività di seguito elencate (escluso i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA' _____	DETASSAZIONE %
Falegnamerie _____	cinquanta
Autocarrozzerie _____	sessanta
Autofficine per riparazione veicoli _____	cinquanta

Distributori di carburante _____	sessanta
Lavanderie _____	settanta
Verniciatura _____	cinquanta
Lavorazioni di ferro e similari _____	settanta

## **Art. 7 Agevolazioni speciali**

1. (Abrogato)

## **Art. 8 Commisurazione della tassa**

**1.** La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. e i., dalla Giunta Comunale all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere anche indicato il grado di copertura del costo di smaltimento del servizio. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.

**2.** La Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio Comunale, così come consentito dalla D.L. 27.12.2000 n. 392 art. 1 c. 7, convertito con Legge 28.02.2001 n. 26.

## **Art. 9 Misurazione dei locali e delle aree**

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998.
3. Per gli immobili già denunciati, il Comune può modificare d'ufficio la superficie che risulti inferiore alla predetta percentuale, a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, dandone comunicazione agli interessati. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.

## **Art. 10 Locali tassabili e loro pertinenze**

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici);
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari di ragioneria, fotografici;

- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e) tutti i vani principali, ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la sola esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori, adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, altri, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

## **Art. 11** **Aree tassabili**

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini della autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono pertanto considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
- b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività

sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

## **Art. 12**

### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio sia attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa determinata per la classe di appartenenza.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 art. 59 del D.Lgs. 507/93.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'art. 59 del citato decreto.

## **Art. 13**

### **Classificazione dei locali e delle aree tassabili**

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, secondo le indicazioni di massima contenute all'art. 68 del D.Lgs. 507/93, e vengono così suddivisi:

#### a) locali ad uso abitazione e complementari:

- 1: abitazioni;
- 1A: box, garages, magazzini privati, soffitte e sottotetti per la parte superiore a 150 cm. di altezza;
- 2: alberghi, meublè, residenze turistico alberghiere, affittacamere;
- 3: collegi e convitti;
- 3A: case di riposo e di cura, case per ferie, colonie, istituti assistenziali, ospedali;

#### b) locali per attività commerciali e pubblici esercizi:

- 4: negozi non alimentari e relativi depositi, edicole;
- 4A: farmacie, elettrodomestici, casalinghi, mobili;
- 5: bar e chioschi bar, negozi alimentari e relativi depositi;
- 6: ristoranti, mense, supermercati e relativi depositi;

c) locali per artigianato, industria e commercio all'ingrosso:

- 7: artigiani e industrie non alimentari;
- 7A: parrucchieri ed estetiste;
- 7B: artigiani e industrie alimentari e relativi depositi;
- 8: depositi ingrosso;
- 9: distributori carburanti, esposizioni, mostre, autosaloni;

d) locali per il tempo libero:

- 10: campeggi, parchi vacanze, stabilimenti balneari e loro depositi, attività di pubblico esercizio;
- 11: sale cinematografiche, teatri, sale gioco, palestre, impianti sportivi e aree gioco (eccetto area di gioco), stazioni ferroviarie e autobus, parcheggi, autorimesse pubbliche;
- 12: sale da ballo;

e) locali destinati ad attività terziarie:

- 13: banche, assicurazioni, uffici finanziari, studi professionali, uffici pubblici e privati, autoscuole;
- 14: locali di associazioni culturali, politiche, sindacali, assistenziali, sportive e religiose, circoli ricreativi senza fine di lucro;

f) aree per attività collettive:

- 15: biblioteche, musei, archivi;
- 16: scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido.

#### **Art. 14**

##### **Parametri per la determinazione delle tariffe**

1. In attuazione dell'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 507/1993 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:

- a) superficie dei locali e delle aree soggette ad imposizione suddivise per categorie come sopra;
- b) indici relativi alla tipologia dell'attività svolta riferita ai rifiuti producibili di cui all'articolo seguente.

2. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi per ogni singola categoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento assunto secondo il rapporto di copertura stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, per la somma delle superfici delle categorie soggette ad imposizione, moltiplicata ciascuna per l'indice di produttività relativo alla stessa – parametro comma 1 sub. a) x parametro comma 1 sub b).

3. Il coefficiente risultante sarà moltiplicato per l'indice di produttività di cui al comma 1 lett. b). Il risultato ottenuto costituirà la tariffa a mq. per ogni categoria.

#### **Art. 15**

##### **Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe**

1. Ferma restando la classificazione dei locali e delle aree scoperte ove si producono rifiuti, come individuata nell'art. 13, ai fini dell'applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, di cui all'articolo precedente, vengono attribuiti i seguenti coefficienti di produttività che, tenendo conto della qualità media dei rifiuti prodotti dalle diverse categorie, indicano per ciascuna di essa la produzione media di rifiuti rappresentata in Kg x mq x anno.

A) locali ad uso abitazione e complementari:

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 1  | : abitazioni.                                  | 11,00 |
| 1A | : box, garages, magazzini privati              | 6,00  |
| 2  | : alberghi, meublè, residence, affittacamere   | 13,00 |
| 3  | : alberghi, collegi e convitti                 | 20,00 |
| 3A | : case di riposo, case per ferie, colonie ecc. | 15,00 |

b) locali per commercio e pubblici esercizi:

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 4  | : negozi non alimentari e depositi, edicole      | 17,00 |
| 4A | : farmacie, elettrodomestici, casalinghi, mobili | 26,00 |
| 5  | : bar, negozi alimentari e depositi              | 22,00 |

6	: ristoranti, mense, supermercati	38,00
c) <u>locali per artigianato, industria e ingrosso:</u>		
7	: artigianato e industrie non alimentari	11,00
7A	: parrucchieri ed estetiste	14,00
7B	: artigiani e industrie alimentari e depositi	25,00
8	: depositi ingrosso	5,00
9	: distrib. carburanti, esposizioni, autosaloni	4,50
d) <u>locali per il tempo libero:</u>		
10	: campeggi, stabilimenti balneari, arenili	9,00
11	: cinema, teatri, sale gioco, palestre, ecc.	4,50
12	: sale da ballo	15,00
e) <u>locali per attività terziarie:</u>		
13	: banche, studi, uffici, ecc.	15,00
14	: locali di associazioni senza fini di lucro	6,00
f) <u>aree per attività collettive:</u>		
15	: biblioteche, musei, archivi	2,50
16	: scuole pubbliche e private ecc.	3,50

### **Art. 16 Agevolazioni e Riduzioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% (trenta per cento) nel caso di:
  - a) abitazioni con UNICO OCCUPANTE ivi residente con superficie inferiore a 50 mq. L'ufficio competente in fase istruttoria potrà richiedere la necessaria documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di riduzione
  - b) abitazioni con UNICO OCCUPANTE ivi residente anche con superficie superiore a 50 mq. se l'occupante ha un'età superiore a 65 anni e il suo reddito, con riferimento all'attestazione I.S.E.E., quale valore della situazione economica equivalente, relativo all'anno precedente, risulta uguale o inferiore a € 7.000,00. Tali requisiti devono essere attestati dai servizi sociali. L'ufficio competente in fase istruttoria potrà richiedere la necessaria documentazione comprovante le motivazioni della richiesta di riduzione
  - c) agricoltori che occupano la parte abitativa della COSTRUZIONE RURALE.
  - d) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di USO STAGIONALE per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, corredata da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445, con la quale il denunciante attesti di trovarsi nell'ipotesi che comporta la riduzione, nonché dalla documentazione che l'ufficio tributi ritenga necessaria per l'ipotesi considerata, e con effetto dall'anno successivo con provvedimento adottato dal responsabile del servizio.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del decreto legislativo 507/93.
4. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono ESENTATE dalla tassa le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

## **Art. 17** **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre utilizzate eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico sportive.
3. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
5. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10 per cento.
6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
  - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che sia promossa e gestita da enti che non perseguono fini di lucro;
  - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
  - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
  - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
9. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
10. Non si fa luogo al pagamento della Tassa quando l'importo del prelievo complessivo risulta inferiore ad € 5,00.

## **Art. 18** **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune **entro 60 giorni successivi** all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e deve contenere i data anagrafici completi del soggetto, i dati identificativi catastali, l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la

data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate;

2. Entro lo stesso termine di **60 giorni successivi** deve essere denunciata ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d'uso, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni l'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia, di cui al comma 1, va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia, di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

### **Art. 19**

#### **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre **dal primo giorno del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63 comma 3 del Decreto Lgs. 507/93.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere **dal primo giorno del mese successivo** a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo è non dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in sede di recupero d'ufficio.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

### **Art. 20**

#### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti e detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;

- e) invitare i soggetti di cui alla lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti;

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### **Art. 21** **Rapporti Ufficio Tributi e uffici comunali**

1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:
  - a) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
  - b) ufficio edilizia privata: copia dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, corredati dalle planimetrie cui i certificati stessi si riferiscono;
  - c) ufficio commercio: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate sia a titolo permanente che temporaneo.

### **Art. 22** **Termini di deliberazione**

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie da applicare. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

### **Art. 23** **Sanzioni**

1. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e s.m. ed i.

### **Art. 24** **Riscossione, Accertamento, e Contenzioso**

1. Le attività, anche disgiunte, di riscossione, liquidazione e accertamento della TARSU sono svolte nelle seguenti modalità:

a) **GESTIONE DELLE RISCOSSIONI**

- ◆ La riscossione volontaria della TARSU e delle addizionali comunali avviene a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di BERGEGGI – Servizio di Tesoreria – o tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;

b) **GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE:**

- ◆ Gestione diretta;
- ◆ Gestione in forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni, comunità montane);
- ◆ Gestione a mezzo di azienda speciale;
- ◆ Gestione a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale;

- ◆ Gestione a mezzo di società miste;
  - ◆ Gestione tramite i concessionari della riscossione dei tributi;
  - ◆ Gestione affidata a soggetti privati iscritti nell'apposito albo ministeriale;
2. La riscossione di cui al comma 1 punto a) avviene previa comunicazione al contribuente di un avviso di pagamento.
  3. La riscossione coattiva è effettuata mediante Ruolo Esattoriale, ovvero mediante Decreto ingiuntivo o Ingiunzione Fiscale, secondo le procedure previste dal D.R. 639/1910.
  4. I pagamenti potranno essere effettuati in numero massimo di DUE rate (senza addebito di ulteriori spese), ovvero, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione alle scadenze stabilite dall'Amministrazione Comunale.
  5. La maggior rateizzazione è concessa secondo le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
  6. In caso di ritardo o di omissione nei pagamenti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471 art. 13.
  7. Le spese postali e/o di notifica degli avvisi e degli atti di cui ai precedenti commi sono a carico del contribuente.
  8. Al netto dovuto per la TARSU si applicano le addizionali comunali ECA ed EX-ECA oltre al tributo provinciale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
  9. L'ufficio tributi procede all'attività di accertamento e liquidazione nei termini previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93. A tal fine emette avvisi motivati e formati ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e con quanto stabilito dalla Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
  10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad € 5,00.

#### **Art. 25 Modalità di Rimborso**

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo versato i rimborsi sono operati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Non si procede al discarico o al rimborso per somme di importo inferiore ad € 5,00.

#### **Art. 26 Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.

#### **Art. 27 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenuti nel previgente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente Regolamento.